

Avv. Graziangela BERLOCO
Via G. Tritto, 5 (ang. Via T. Mercadante)
70022 ALTAMURA - Tel./Fax 080.9140444
e-mail: avv.berloco.grazia@gmail.com



Tribunale di Trani

Il giudice del lavoro

Letti gli atti relativi al procedimento rgn. 4407/2017 introdotto da:

- avv. Giannuzzi Cardone-Berloco

contro

MIUR-USR per la Puglia - non comparso

avente ad oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c., ha emesso la seguente
ordinanza

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare del 14.6.2017 da Barletta, docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola primaria assegnata in via provvisoria fino al 31.8.2017 presso il V.C.D. "Modugno" di Barletta e in via definitiva all' di Sorbolo (PR), adiva il Tribunale del lavoro di Trani per sentir accogliere nei confronti del MIUR-USR per la Puglia le seguenti conclusioni:

1- dichiarare l'illegittimità della sua assegnazione all'Ambito Territoriale Emilia Romagna 0012, in luogo di A.T. 0010 Puglia 0011 o Puglia 0016 o Puglia 0023, legittimamente spettanti;
2- condannare l'USR competente ad assegnare l'istante, con decorrenza dall'a.s. 2017-18, in organico di una delle sedi disponibili nell'A.T. Puglia 0011 o Puglia 0016 o Puglia 0023, o altra sede elencata nelle preferenze espresse, ovvero adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del diritto reclamato, spese rifuse.

Al riguardo, la deduceva che al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria (fase C) per l'a.s. 2016/2017, pur inserita nell'elenco dei trasferimenti con punteggio 32+ 6 di ricongiungimento familiare (cfr. doc. in atti), veniva assegnata d'ufficio all'Ambito Territoriale Emilia-Romagna 0012 della Provincia di Parma (36^ preferenza), mentre altri concorrenti alla medesima procedura, per il medesimo grado scolastico e per la stessa fase, con punteggio inferiore in elenco, risultavano assegnati nelle sedi indicate dall'esponente con evidenti situazioni di illegittimità; che tanto era conseguenza dei numerosi gravi errori compiuti dal Miur nell'effettuazione delle operazioni di assegnazione; che il formale reclamo inoltrato alla P.A. non aveva esito positivo neppure in ordine alla procedura di mobilità per l'a.s. 2017-2018; che il procedimento d'urgenza era applicabile in quanto il giudizio ordinario nelle more poteva frustrare le proprie aspettative, con grave danno anche al nucleo familiare (coniuge e figlio di tre anni) in ipotesi di ripresa del servizio in Emilia-Romagna.

L.

L'Amministrazione scolastica non si costituiva in giudizio.

Interrogata liberamente, la ricorrente confermava il contenuto dell'atto introduttivo.

La spiegata domanda cautelare si appalesa fondata e merita accoglimento. Lo scrivente, invero, si è già pronunciato in fattispecie analoghe alla presente e in senso positivo alla prospettazione attorea. La dedotta procedura di mobilità è complessivamente delineata dalla legge n. 107/2015, dall'OM 8.4.2016 n. 214 e dal CCNL 8.4.2016 (art. 6). L'assunzione dell'attrice è avvenuta nell'ambito del piano straordinario di assunzione per l'a.s. 2015-16 ex art. 1, co. 98 lett. c, della l. n. 107/2015. La ricorrente ha partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale per l'a.s. 2016-17 (art. 1, co. 108, l. n. 107/2015).

Dall'esame del contenuto della documentazione in atti, si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio inferiore rispetto a quello vantato da i hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non v'è dubbio che nella specie l'Amministrazione

ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. D'altronde, il Miur col proprio comportamento processuale ha rinunciato a fornire qualsivoglia ragione o motivazione (es., errore materiale nel procedimento attuato in violazione di principi di legge) in ordine ai criteri utilizzati per l'assegnazione della [redacted] in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994.

Nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto *fumus boni iuris* (fondatezza della pretesa, nei limiti del rito cautelare), la contemporanea ricorrenza del requisito del *periculum in mora*. al fine di ottenere l'invocato provvedimento d'urgenza. L'illegittimo ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. La lontananza in particolare dal figliolo in tenera età, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai suoi immediati bisogni, con danno irreparabile alla formazione ed allo sviluppo della personalità del minore ed inevitabili ricadute negative sull'intero nucleo familiare..

P.q.m.

Il Tribunale del lavoro di Trani sulla domanda cautelare del 14.6.2017 proposta da [redacted] contro il MIUR-USR per la Puglia così provvede:

-- dichiara l'illegittimità della assegnazione della ricorrente all'Ambito Territoriale 0012 - Emilia Romagna e condanna l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare l'istante, con decorrenza dall'a.s. 2017-18, in organico di una delle sedi disponibili nell'A.T. Puglia 0011 o Puglia 0016 o Puglia 0023, o altra sede elencata nelle preferenze espresse, ovvero ad adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del diritto rivendicato. -- Rinvia all'udienza del 6.4.2018 per il prosguogo. Spese al definitivo.

Trani, 30.8.2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CATALDO GIACONELLI

Il giudice
(dr. Giuseppe Di Trani)

Giuseppe Di Trani

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA

- 5 SET 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CATALDO GIACONELLI